

N. 1551-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 12 luglio 1999

(Relatore: **PISTELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1551-B

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 19 febbraio 1998 (v. stampato Senato n. 3090)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 dicembre 1998

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI,
CARBONI, CESETTI, COSTA, D'IPPOLITO, DELBONO, LEONE DELFI-
NO, DOMENICI, FOLENA, FRAGALÀ, MARCO FUMAGALLI, GARRA,
GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI, LENTO,
LOMBARDI, LUCHESE, MALAGNINO, MANGIACAVALLO,
MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI, POSSA,
ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI, GAETANO VENETO**

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 dicembre 1998*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3651, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARRA, BAIAMONTE, TRANTINO, CARUSO,
TRINGALI, PROIETTI, BONO, GIANNATTASIO**

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di decadenza dalla carica per i consiglieri regionali, provinciali e comunali, e agli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale

Presentata il 6 maggio 1997

n. 4129, d'iniziativa del deputato
PITTELLA

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente norme in materia di elezioni e nomina presso le regioni e gli enti locali

Presentata il 16 settembre 1997

n. 4293, d'iniziativa del deputato
RICCI

Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di requisiti per l'elezione e la nomina presso le regioni e gli enti locali

Presentata il 30 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi in terza lettura sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Gasperoni ed altri, recante « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ». La proposta in esame nasceva con l'intenzione di mitigare le condizioni previste per l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità, eliminando i casi di condanne a pene lievi quali le pene non detentive o la reclusione fino a sei mesi.

Durante l'esame in prima lettura, la Camera ha introdotto modifiche rilevanti, tenendo conto del fatto che, nel frattempo, la Corte costituzionale — con la sentenza n. 141 del 1996 — aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte delle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 del citato articolo 15. In particolare, assieme ad altre modifiche di minor momento, la Camera ha ristretto l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità ai soli casi di sentenza definitiva; ha abrogato la lettera *e)*, la quale disponeva l'ineleggibilità per coloro che fossero sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità qualora fosse stato disposto il giudizio; ha infine equiparato a condanna le sentenze di patteggiamento, almeno ai fini della sanzione in questione.

Dopo un lungo dibattito, protrattosi per quasi otto mesi, il Senato ha licenziato il provvedimento, introducendo a sua volta modifiche profonde. In maggior dettaglio, il Senato ha esteso l'equiparazione del patteggiamento a condanna a tutti gli effetti dell'articolo 1, cioè dunque anche ai provvedimenti di sospensione; ha stabilito che la norma predetta si applichi alle

sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della legge, non escludendone la retroattività a condizione che i procedimenti in corso non siano ancora conclusi; ha reintrodotto il peculato fra i reati che comportano la sospensione; ha modificato, sia sottraendo che aggiungendo, le cause di sospensione stabilite dalla Camera.

La Commissione ha discusso approfonditamente sulla possibilità di licenziare definitivamente il testo trasmesso dal Senato, prima ancora dell'avvio del percorso elettorale amministrativo del 13 giugno scorso, non trovando però i margini necessari per un consenso ampio.

Nonostante ciò, resta alta la pressione degli amministratori per un pronunciamento sollecito e definitivo che chiarisca le molte situazioni pendenti nel mondo delle autonomie locali, levando così numerosi comuni da un'incertezza politica non più sostenibile.

Per questi motivi, la Commissione, a maggioranza, raccomanda all'Aula di approvare il testo invariato, pur mantenendo legittimamente alcune riserve politiche sulle modifiche introdotte dal Senato. Pertanto, la Commissione non ha accolto le condizioni e le osservazioni inserite nel parere della Commissione giustizia. La Commissione raccomanda, inoltre, al Governo di assumere idonee iniziative per disciplinare sollecitamente — con riferimento alle condizioni di ineleggibilità e di sospensione — la situazione specifica dei dipendenti pubblici, che è stata oggetto di un intenso dibattito che il Senato ha deciso di stralciare dal testo in esame.

Lapo PISTELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge n. 1551-B;

considerata l'opportunità di armonizzare la nuova disciplina con i principi ispiratori del codice di procedura penale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 3, le parole: « si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge » siano sostituite dalle seguenti: « si applica ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*bis*, al quinto periodo, le parole: « l'impugnazione in punto di responsabilità » siano sostituite dalle seguenti: « l'impugnazione da parte dell'imputato »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, capoverso 1-*bis*, le parole: « Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo » siano sostituite dalle seguenti: « Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo »;

all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*bis*, sia specificata, al quarto periodo, la data da cui decorre il termine di diciotto mesi per l'efficacia della sospensione.

TESTO
APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera b), le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) »;

d) alla lettera d), le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado,

TESTO
MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. *Identico.*

TESTO
DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;

f) alla lettera f), le parole: « , anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317,

2. *Identico*:

« 1-*bis*. Per **tutti** gli effetti **disciplinati** dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« **4-*bis***. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli

318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

articoli **314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320** del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro **nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.** La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ».

4. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei confronti di tale personale: a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

Stralciato.